

CIRCOLARE INFORMATIVA**Prot. DC2025MGR045****Milano, 26-06-2025**

A tutti gli Organismi di Certificazione accreditati/accreditandi per lo schema MS

Alle Associazioni degli Organismi di Valutazione della Conformità

A tutti gli Ispettori/Esperti del Dipartimento DC

Loro sedi**OGGETTO: Circolare informativa DC N° 27/2025 - Chiarimenti su riferimenti legislativi in scopi di Certificazione di Sistemi di Gestione**

Si ritiene utile fornire alcuni chiarimenti relativamente a quanto riportato nel § 4.1 del Regolamento ACCREDIA RG-01-01, con riferimento all'eventuale possibilità che lo scopo di una certificazione di sistema di gestione richiami riferimenti legislativi.

Ricordiamo inoltre che tale aspetto è stato trattato anche nella seguente Risoluzione IAF.

Decision Number	Topic	Decision	Meeting and minute reference
16/10/03	Scopes of Certification	Referencing a standard/normative document/code of practice that is outside of the scope of accreditation is not allowed due to being misleading on an accredited certificate. Refer to ISO/IEC 17021-1, 8.2.2 e & f.	New Delhi 12.3

Contraenti Generali

Come noto, per la certificazione del sistema di gestione per la qualità aziendale dei Contraenti Generali, il Regolamento Tecnico RT-05 richiedeva di riportare nello scopo di certificazione la dicitura "Gestione delle attività di contraente generale svolte ai sensi del TITOLO III del D. Lgs. 50/2016 coordinato con il correttivo D. Lgs. 56/2017 e s.m.i."

In seguito al ritiro dell'RT-05, si conferma che tale dicitura non deve essere più riportata, considerando anche il fatto che i riferimenti risultano obsoleti, facendo riferimento al vecchio Codice Appalti.

Gli scopi di certificazione devono comunque riportare l'attività di Contraente Generale, perché tale attività ha caratteristiche proprie e specifiche, definite dal nuovo Codice Appalti. Si invita inoltre ad esplicitare nello scopo per quali ambiti si eroga l'attività di Contraente Generale (es: "Gestione dell'attività di Contraente Generale di appalti o servizi pubblici").

Tachigrafi

In questo ambito è ammessa l'indicazione di riferimenti legislativi negli scopi di certificazione ISO 9001 dal 2009 (rif: Circolare ACCREDIA "DC2009DTC026" del 30/11/2009).

A seguito della pubblicazione del Decreto Ministeriale del 23.02.2023 (pubblicato in GU n.94 del 24.04.2023), e della relativa entrata in vigore a partire dal 06/05/2023, si ritiene utile specificare che i Centri Tecnici che operano sui tachigrafi digitali o Centri Tecnici che hanno le autorizzazioni per operare sia sui tachigrafi digitali (e/o intelligenti) sia sui tachigrafi analogici dovranno adeguarsi alle disposizioni della nuova normativa entro il secondo rinnovo dall'entrata in vigore del Decreto.

Ne consegue che tutti i Centri Tecnici, o si sono già adeguati, o lo dovranno fare entro la scadenza della propria autorizzazione sul digitale e quindi in nessun caso oltre il 05/05/2026: il riferimento al D.M. 23/02/2023 potrà essere riportato unicamente per i Centri Tecnici che hanno già provveduto all'adeguamento; fintanto che l'adeguamento non sia avvenuto, per i Centri Tecnici operanti in conformità ai soli requisiti del DM del 2007, è corretto lasciare il riferimento al decreto ancorché abrogato.

Si specifica inoltre che la Circolare ACCREDIA "DC2009DTC026" del 30/11/2009 verrà ufficialmente ritirata in data 05/05/2026.

Riportiamo inoltre possibili formulazioni di scopi di certificazione, che possono essere ritenuti accettabili.

Per i Centri Tecnici che si sono già adeguati al DM 23.02.2023:

- controllo periodico, calibratura e riparazione di tachigrafi analogici ai sensi del D.M. del 23.02.2023;
- controllo periodico, calibratura e riparazione di tachigrafi digitali e tachigrafi intelligenti ai sensi del D.M. del 23.02.2023;
- controllo periodico, calibratura e riparazione di tachigrafi digitali e installazione, attivazione, controllo periodico, calibratura e riparazione di tachigrafi intelligenti ai sensi del D.M. del 23.02.2023;
- controllo periodico, calibratura e riparazione di tachigrafi analogici e digitali e installazione, attivazione, controllo periodico, calibratura e riparazione di tachigrafi intelligenti ai sensi del D.M. del 23.02.2023;
- prima installazione e attivazione di tachigrafi intelligenti ai sensi del D.M. del 23.02.2023 (per i soli fabbricanti).

Per i Centri Tecnici che non si sono ancora adeguati:

- controllo periodico, calibratura e riparazione di tachigrafi digitali e tachigrafi intelligenti ai sensi del D.M. 10 agosto 2007 (e del Regolamento (UE) 165/2014, del Regolamento di esecuzione (UE) N. 2016/799 della Commissione);
- controllo periodico, calibratura e riparazione di tachigrafi digitali e installazione, attivazione, controllo periodico, calibratura e riparazione di tachigrafi intelligenti ai sensi del D.M. 10 agosto 2007 (e del Regolamento (UE) 165/2014, del Regolamento di esecuzione (UE) N. 2016/799 della Commissione);
- prima installazione e attivazione di tachigrafi intelligenti ai sensi del D.M. 10 agosto 2007 (e Art.1 e allegato IC del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/799) (per i soli fabbricanti).

Per quanto riguarda infine i settori IAF da riportare sui certificati, confermiamo che è corretto inserire:

- il settore IAF 29 per le organizzazioni che, oltre a svolgere attività inerenti i tachigrafi, svolgono contestualmente anche attività di riparazione, manutenzione ecc. di veicoli;
- il settore IAF 34 per quelle organizzazioni che svolgono unicamente attività inerenti ai tachigrafi.

Certificazione di attività riferibili a D.P.R.

Ci è stato segnalato che in alcune gare vengono richieste, con attribuzione di punteggio, certificazioni ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001 per le attività relative a “Verifiche periodiche e straordinarie di parte terza su impianti elettrici ai sensi del D.P.R 462/2001” e “Verifiche e collaudi ascensori ai sensi del DPR 162/99 e della direttiva ascensori CE 95/16.”

Vi ricordiamo che ciò è espressamente vietato da RG-01-01, che richiede che gli scopi di certificazione per tali ambiti si riferiscano solo a “Verifiche volontarie di parte terza su impianti elettrici” o “Verifiche e collaudi volontari di ascensori.”

Al riguardo ricordiamo anche quanto riportato al § 2.2.1 dello stesso RG-01-01:

“Nel caso di partecipazione a gare pubbliche, l'OdC deve porre massima attenzione alle informazioni riportate nei bandi di gara, tenendo conto delle indicazioni riportate da ACCREDIA nei documenti guida sviluppati con il Comitato di Indirizzo e Garanzia, in particolare in presenza di requisiti che ledono le prescrizioni di ACCREDIA o dei documenti normativi applicabili all'accreditamento, l'OdC è tenuto ad informare ACCREDIA-DC preventivamente alla partecipazione alla gara stessa”.

È opportuno inoltre ricordare che un CAB accreditato per qualsiasi attività non può essere certificato ISO 9001 con uno scopo di certificazione che sia il medesimo per cui è stato accreditato (come espresso nel parere dell'EA CC del 08/01/2021 relativo a “EUROLAB Question: Certification of laboratories due to ISO 9001” – rif: <https://european-accreditation.org/information-center/ea-faq/certification-committee/#qeurolab>).

A titolo di esempio:

- un Organismo di Certificazione dei Sistemi di Gestione per la qualità può certificarsi ai sensi della norma ISO 9001 solo per attività diverse dalla certificazione che offre sotto accreditamento ai sensi della norma internazionale ISO/IEC 17021-1, ad esempio per eventuale attività di formazione;
- un Organismo di Ispezione per la “verifica della progettazione ai fini della validazione” può certificarsi ai sensi della norma ISO 9001 solo per attività diverse dalle ispezioni svolte sotto accreditamento ai sensi della norma internazionale ISO/IEC 17020, ad esempio per eventuali attività di Project Monitoring, Due Diligence o di formazione.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Dott. Emanuele Riva

Direttore Dipartimento
Certificazione e Ispezione